

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 settembre 2021, n. 271
“Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus” di Molfetta (BA). Accredimento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata “ALDA MERINI”, ubicata in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa *“Autorizzazioni-accredimento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell’1/9/2021.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. *“Autorizzazioni-accredimento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche”* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 2 *“La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”*.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 *“Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, ha stabilito al comma 1 dell’art. 8 *“Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”*, che *“Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel*

fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). (...).

Con nota prot. n. 646 del 12/02/2021 trasmessa con PEC del 15/02/2021 a questa Sezione, ad oggetto *"Istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di Riabilitazione psichiatrica denominata "ALDA MERINI", sita a San Severo, Via Marino 6, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 9-2017."*, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA) ["Consorzio Metropolis"] ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:

"Con la presente inoltriamo istanza di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio in oggetto, denominata "ALDA MERINI", autorizzata all'esercizio con determinazione dirigenziale n. 286 del 1.12.2017, annullando ogni altra nostra comunicazione.

Ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 24 comma 3 della legge regionale 9-2017 dichiara quanto segue:

a) *Nulla è mutato rispetto alla "segnalazione certificata di inizio attività" ed alla autorizzazione di abitabilità del Comune di San Severo, prodotte con l'istanza di autorizzazione all'esercizio ed esaminata per il rilascio di quest'ultima;*

(...)

e) *non sussistono condanne definitive per resti di evasione fiscale contributiva nei confronti del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, nonché di associati e soci titolari;*

f) *sono rispettati gli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, decentrata ed integrativa."*,

ed allegandovi:

- *istanza di accreditamento del 12/02/2021 "per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno."*, con la quale il legale rappresentante del Consorzio di Metropolis ha comunicato, tra l'altro, *"che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 7 -2002 e di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio n° 286 del 1°.12.2017 rilasciata dall'Ufficio Regionale Accreditamenti" e "che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n° 3/2005" e che "la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. De Mattia Nicola nato (...) il (omissis) Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Psichiatria ed iscritto presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Foggia."*;
- *"PROGRAMMA INTERNO DI VERIFICA E PROMOZIONE DELLA QUALITA' DELL'ASSISTENZA"*;
- *relazione tecnica sulla sussistenza dei requisiti strutturali e tecnologici generali;*
- *nomina del Responsabile Sanitario;*
- *copia del certificato di abilitazione all'esercizio della professione del Responsabile Sanitario;*
- *copia del diploma di specializzazione del Responsabile sanitario;*
- *copia del certificato di laurea del R.S.;*
- *copia del documento di identità del Responsabile Sanitario;*
- *certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici;*
- *segnalazione certificata di agibilità;*
- *copia documento di identità del proprietario immobile;*
- *certificato di collaudo;*
- *copia della D.D. n. 89 del 20/04/2015 di rilascio di parere favorevole di compatibilità;*
- *autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 13009 del 02/07/2015;*

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'assenza di condanne penali definitive;
- DURC attestante il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente;
- nota prot. n. 692.2020 dell'08.02.2020 a firma del legale rappresentante ad oggetto "Trasmissione di dichiarazione e di griglia di autovalutazione ai sensi del R.R. 16-2019 fase PLAN per:

Tipo struttura	Denominazione	Regol. regionale	Articolo R.R.	Città	Indirizzo
Comunità Alloggio	ALDA MERINI	7/2002	Articolo 2	SAN SEVERO (FG)	Via Marino n. 66

Il sottoscritto Luigi Paparella nato a (omissis) il (omissis), quale Presidente di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta, Viale Pio XI 48/41-42, (n.d.r. Via Alba n. 2/8 Pal Garofano), P.Iva 05457290723, in adempimento del Regolamento Regionale n. 16-2019 Fase PLAN, per la struttura in indirizzo, ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e 76,

DICHIARA che la struttura su menzionata è in possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla Fase di PLAN da:

Allegato	Sezioni
B	1 – 2P

del R.R. n. 16/2019 "manuale di accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale" (per le strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale extra-ospedaliera, n.d.r.) e, come previsto dall'art. 2 comma 2 dello stesso regolamento, alla presente allega la relativa griglia di autovalutazione predisposta dall'OTA debitamente compilata.";

- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN ex R.R. n. 16/2019, Allegato B, Sezione 1.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/3656 del 04/03/2021 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG, al Sindaco del Comune di San Severo ed al legale rappresentante del Consorzio Metropolis:

"(...) considerato che:

- *la Comunità Alloggio denominata "ALDA MERINI", ubicata nel Comune di San Severo (FG) alla Via Marino 6 e gestita dal Consorzio di Cooperative sociali a r.l. Metropolis, è ricompresa nel fabbisogno disciplinato dal Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3 (parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 89 del 20/04/2015 del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento), per cui ricade nella fattispecie di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 8 della L.R. 18/2020;*
- *la struttura è stata autorizzata all'esercizio con la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 01/12/2017 di questa Sezione;*

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa" ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che "Nelle more dell'adozione del

regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;

questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, *“ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Alloggio con n. 8 posti letto denominata “ALDA MERINI”, ubicata nel Comune di San Severo (FG) alla Via Marino n. 6 e gestita dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n. 16/2019, di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019.”.*

Con nota prot. n. 39337 del 28/05/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del Consorzio Metropolis, ad oggetto *“GIUDIZIO FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO PER N. 1 COMUNITA' ALLOGGIO (ART. 2 R.R. 7/2002) CON DOTAZIONE DI N. 8 POSTI LETTO DENOMINATA “ALDA MERINI”, UBICATA NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG) ALLA VIA MARINO N. 6 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA PROT. 3656 DEL 04.03.2021.”*, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha rappresentato quanto segue:

“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito dalla Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire una verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento per nr. 1 Comunità alloggio (ART. 2 R.R. N. 7/2002) con dotazione di nr. 8 posti letto denominata “ALDA MERINI”, ubicata nel comune di SAN SEVERO (FG) alla via MARINO nr. 6, si comunica che in data 18.05.2021, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Preso atto che in data 07/12/2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 138, è stata pubblicata la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 dicembre 2017, n. 286, con cui è stata rilasciata al Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis con sede legale in Molfetta (BA), l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017, per una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto, ubicata nel Comune di San Severo (FG) alla Via Marino n. 6;

-Valutata la documentazione trasmessa, a mezzo pec, dal Legale rappresentante della struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;

-Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 18.05.2021;

- Preso atto che la gestione del personale, afferente alla struttura de quo, risulta affidata alla Zenit Onlus Impresa Cooperativa Sociale di Bari, come da documentazione acquisita;

- Acquisite le griglie di autovalutazione, di cui al R.R. n. 16 del 23.07.2019, trasmesse dal Legale rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, in formato elettronico, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamento, limitatamente alla fase di “Plan”;

- Verificata la conformità delle griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alla fase di “Plan” con esito favorevole;

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per l'accreditamento istituzionale per nr. 1 Comunità Alloggio (ART. 2 R.R. N. 7/2002) con dotazione di nr. 8 posti letto, denominata "ALDA MERINI", ubicata nel comune di SAN SEVERO (FG) alla via MARINO nr. 6.

Denominazione	ALDA MERINI
Titolare	CONSORZIO COOP. SOCIALI a r.l. METROPOLIS
Legale rappresentante	DR. PAPARELLA LUIGI
Sede Legale	VIA ALBA NR. 2/8 – PAL. GAROFANO - MOLFETTA
Sede operativa	VIA MARINO NR. 6 – SAN SEVERO (FG)
Attività	COMUNITA' ALLOGGIO
Ricettività	Nr. 8 p.l.
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	Vedasi allegato

Responsabile Sanitario della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

DR. DE MATTIA NICOLA		
Nato/il	(...) (omissis)	
residenza	(...)	
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' A. MORO BARI – 18.06.1990
specializzazione	PSICHIATRIA	UNIVERSITA' A. MORO BARI – 19.11.1996
abilitazione	1990/2	
Iscrizione albo/ordine	FOGGIA N. 4493 – 11.02.1991	
Elenchi speciali	MEDICO PSICOTERAPEUTA	

Per tutto quanto sopra esposto;

fatta salva ogni valutazione in ordine alla titolarità ed alla gestione dell'attività sanitaria e dei rapporti di lavoro nella struttura in oggetto, su cui questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti sul piano giuridico e sistematico e i cui esiti saranno comunicati nel più breve tempo possibile al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA);

si propone di rilasciare in capo al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata "ALDA MERINI", ubicata in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Nicola de Mattia, nato il (...) (omissis), specializzato in psichiatria, iscritto all'Ordine della Provincia di Foggia al n. 4493 dall'11/02/1991 e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare in capo al Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis – Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il Dott. Luigi Paparella, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 18/2020, l'accreditamento istituzionale di una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) con n. 8 posti letto denominata “ALDA MERINI”, ubicata in San Severo (FG) alla Via Marino n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Nicola de Mattia, nato il (omissis), specializzato in psichiatria, iscritto all'Ordine della Provincia di Foggia al n. 4493 dall'11/02/1991 e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante di “Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus”, con sede legale in Molfetta (BA) alla via Alba 2/8;
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di San Severo (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Antonio Mario Lerario)